

Messaggio

numero
8472

data
7 agosto 2024

competenza
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

Adeguamenti della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) alle leggi federali sull'imposizione del telelavoro in ambito internazionale e sull'imposizione delle rendite vitalizie e forme di previdenza simili, nonché altri adeguamenti della LT

Signor Presidente,
signore deputate e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione alcune proposte di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994, necessarie per adeguare la stessa al diritto federale, nonché all'evoluzione in ambito cantonale.

Gli emendamenti proposti sono i seguenti:

Sommario

I. ADEGUAMENTI DELLA LT ALLE NUOVE DISPOSIZIONI FEDERALI DELLA LAID E/O DELLA LIFD.....	2
1. Legge federale sull'imposizione del telelavoro in ambito internazionale	2
2. Legge federale sull'imposizione di rendite vitalizie e forme di previdenza simili.....	4
II. ALTRI ADEGUAMENTI DELLA LT.....	7
1. Modifica del meccanismo di compensazione degli effetti della progressione a freddo...7	
2. Start up: estensione da 3 a 5 anni del periodo di agevolazione fiscale previsto dagli art. 37c, 155 cpv. 4, 87 cpv. 1bis e 89 LT.....	8
3. Responsabilità solidale dell'amministratore formale e di fatto per il versamento dell'imposta alla fonte.....	9
4. Diritto penale fiscale: modifica della LT al fine di permettere all'autorità fiscale cantonale di impugnare delle decisioni di ordine penale.....	10
5. Tassa amministrativa causale per l'allestimento del riparto quote coniugi.....	10
III. COMMENTO ALLE SINGOLE DISPOSIZIONI.....	11
IV. CONCLUSIONI.....	13

I. ADEGUAMENTI DELLA LT ALLE NUOVE DISPOSIZIONI FEDERALI DELLA LAID E/O DELLA LIFD

1. Legge federale sull'imposizione del telelavoro in ambito internazionale

a) *Situazione attuale e scelte legislative*

Negli ultimi anni, sotto la spinta della digitalizzazione e delle nuove tecnologie di comunicazione, si è sviluppata sul mercato del lavoro una tendenza a ricorrere sempre più spesso al telelavoro. La pandemia di COVID 19 ha rafforzato ulteriormente tale evoluzione, soprattutto nel settore terziario.

Il ricorso al telelavoro durante la pandemia ha portato alla negoziazione di accordi amichevoli temporanei con Germania, Francia, Italia e Liechtenstein che statuivano in sostanza che i lavoratori rimanevano, in linea di principio, assoggettati all'imposta nello Stato in cui era situato il luogo di lavoro, anche se avevano lavorato da casa a seguito delle restrizioni di natura sanitaria.

A questi iniziali accordi amichevoli temporanei ne sono seguiti altri con i vari Paesi, sempre tuttavia a carattere provvisorio.

Con l'Italia ad esempio, all'accordo amichevole concluso durante il periodo pandemico e scaduto con effetto dal 01.02.2023 ne sono seguiti due altri, entrambi conclusi in data 28 novembre 2023: il primo concerne il telelavoro dei lavoratori frontalieri ai sensi del vecchio accordo sui frontalieri del 3 ottobre 1974 relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani per il periodo dal 01.02.2023 al 31.12.2023. Il secondo regola il telelavoro dei lavoratori frontalieri ai sensi del nuovo Accordo sui frontalieri del 23 dicembre 2020 il quale ha carattere transitorio ed è valido fino all'entrata in vigore della relativa modifica dell'Accordo sui frontalieri, ma al massimo fino al 31.12.2025.

Lo scorso 6 giugno 2024, Svizzera e Italia hanno firmato un Protocollo di modifica del vigente Accordo sui frontalieri del 23 dicembre 2020. Il Protocollo di modifica disciplina durevolmente l'imposizione del telelavoro per i lavoratori frontalieri ed ha effetto dal 01.01.2024, sostituendo l'Accordo amichevole transitorio del 28 novembre 2023. Secondo questo accordo i lavoratori frontalieri hanno la possibilità di svolgere in telelavoro, presso il proprio domicilio, fino al 25% del tempo di lavoro. Entro questi limiti, il telelavoro non ha ripercussioni né sullo Stato legittimato a imporre il reddito da attività lucrativa dipendente né sullo statuto di lavoratore frontaliere. Il Protocollo di modifica entrerà in vigore non appena entrambi i Paesi avranno concluso le procedure interne di approvazione, con efficacia comunque retroattivamente dal 01.01.2024.

Un altro esempio consiste nell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione contro la doppia imposizione stipulata con la Francia (CDI-F), approvato dal Parlamento federale in data 30 maggio 2024, che sostituirà l'Accordo amichevole sul telelavoro del 30 giugno 2023 applicabile dal 01.01.2023 al 31.12.2024. L'Accordo aggiuntivo è soggetto a ratifica da parte dei parlamenti di entrambi i Paesi, per cui si prevede che esso entrerà in vigore non prima del gennaio 2025. Quest'ultimo prevede che in caso di telelavoro svolto fino a un massimo del 40 per cento del tempo di lavoro annuale per anno civile, il diritto di tassare le remunerazioni derivanti da questa modalità rimane allo Stato contraente del luogo di lavoro il quale trasferisce allo Stato di residenza del lavoratore una compensazione

finanziaria corrispondente al 40 per cento delle imposte prelevate sulle remunerazioni afferenti al telelavoro (i.e. massimo il 40 per cento delle imposte trattenute sul 40 per cento del salario). Rispetto alle disposizioni ordinarie della CDI-F, la nuova soluzione consente pertanto alla Svizzera di tassare le remunerazioni dell'attività svolta in modalità di telelavoro dalla Francia, versando una compensazione finanziaria a favore della Francia.

In virtù di questi accordi sul telelavoro dei frontalieri, si è reso necessario modificare anche la base legale di diritto interno (Legge sull'imposta federale diretta – LIFD e Legge sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni – LAID).

La nuova base di diritto interno concerne l'imposizione alla fonte dei lavoratori senza domicilio fiscale in Svizzera per il telelavoro prestato all'estero da persone residenti in uno Stato confinante per un datore di lavoro svizzero. Le norme internazionali e la nuova norma di diritto interno garantiscono, sia per il diritto internazionale che per quello nazionale, che la Svizzera perda il minor gettito fiscale possibile nonostante l'accresciuto ricorso al telelavoro.

Il nuovo diritto federale prevede in particolare una nuova norma generale (art. 5 cpv. 1 lett. a^{bis} LIFD e art. 4 cpv. 2 lett. a^{bis} LAID, cfr. anche nuovo art. 4 cpv. 1 lett. a^{bis} LT) che consente esplicitamente l'imposizione anche laddove l'attività lucrativa è esercitata senza la presenza fisica in Svizzera. La nuova norma indica infatti che le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se esercitano un'attività lucrativa dipendente per un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d'impresa nel Cantone e, secondo la convenzione internazionale in ambito fiscale applicabile allo Stato confinante interessato, alla Svizzera spetta il diritto di imposizione dell'attività lucrativa esercitata all'estero.

L'inserimento negli artt. 5 cpv. 1 lett. a^{bis} LIFD e 4 cpv. 2 lett. a^{bis} LAID (così come nel nuovo art. 4 cpv. 1 lett. a^{bis} LT) del riferimento all'amministrazione effettiva ha comportato l'adeguamento anche della normativa di cui agli artt. 91 cpv. 3 LIFD, 35 cpv. 1 lett. h, così come per il nuovo art. 110 cpv. 3 LT.

Per l'imposizione del telelavoro svolto nello Stato di residenza viene creata dunque una base legale esplicita nel diritto nazionale. Inoltre vengono concretizzati gli obblighi del datore di lavoro il quale deve, in caso di termine dell'impiego nel corso dell'anno e su richiesta del lavoratore, rilasciare un'attestazione sul numero di giorni di lavoro già prestati durante tale anno in modalità di telelavoro. L'obbligo di rilasciare un'attestazione deve anche essere definito in vista dell'eventuale scambio di dati salariali a fini fiscali concordato con lo Stato interessato. Tali attestazioni sui dati salariali, da presentare per ogni periodo fiscale all'attenzione delle autorità di tassazione, rientrano negli obblighi di comunicazione dei terzi disciplinato nella LIFD e nella LAID.

L'obbligo di rilasciare attestazioni richiede invece ulteriori precisazioni ai fini dell'esecuzione.

b) Ripercussioni finanziarie

Il progetto si ripercuote prevalentemente sulle entrate derivanti dall'imposizione dei lavoratori frontalieri provenienti dalla Francia e dall'Italia, in virtù, rispettivamente,

dell'Accordo aggiuntivo alla CDI-F e del Protocollo di modifica dell'Accordo sui frontalieri. Il progetto assicura che la Svizzera possa esercitare appieno il diritto di imposizione che le deriva da tali Accordi. Le nuove soluzioni per l'imposizione del telelavoro esercitato nello Stato di residenza preservano infatti le entrate fiscali svizzere rispetto all'applicazione delle disposizioni ordinarie delle Convenzioni contro la doppia imposizione in vigore con i predetti Paesi.

A titolo di esempio, osserviamo come in base alle disposizioni ordinarie della CDI-F che sarebbero state applicate se non fosse entrata in vigore la soluzione concordata, la riduzione delle entrate fiscali svizzere sarebbe stata di qualche centinaio di milioni di franchi all'anno.

Se la percentuale dell'attività svolta in modalità di telelavoro supera, per contro, la quota di lavoro annuale per anno civile prevista dai predetti accordi aggiuntivi, la parte di salario derivante dall'attività svolta in modalità di telelavoro continua a essere tassata nello Stato di residenza del lavoratore.

c) *Entrata in vigore*

Si propone l'entrata in vigore retroattivamente al 01.01.2024 per dare seguito al Protocollo di modifica derivante dal vigente Accordo sui frontalieri con l'Italia.

2. Legge federale sull'imposizione di rendite vitalizie e forme di previdenza simili

a) *Situazione attuale e scelte legislative*

A seguito della mozione 12.3814 del 12 settembre 2012, la quale chiedeva originariamente che le assicurazioni di rendita riscattabili del pilastro 3b fossero tassate secondo la quota di reddito effettiva in caso di riscatto (in vita) e di rimborso (dopo il decesso), il Consiglio federale ha fatto analizzare dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) l'importo forfettario (pari attualmente al 40%) per l'imposizione delle rendite vitalizie per rapporto agli attuali tassi di interesse. Nel suo rapporto, l'AFC ha concluso che attualmente l'imposizione forfettaria risulta troppo elevata per rapporto ai tassi d'interesse in vigore.

Con il Messaggio 21.077 il Consiglio federale ha dunque proposto un cambiamento del metodo impositivo. La nuova normativa passa da una "quota forfetaria delle rendite" al calcolo della "quota di reddito imponibile mediante una formula": questo metodo consente di adeguare la quota di reddito delle rendite vitalizie alle rispettive condizioni d'investimento. Il nuovo metodo impositivo prevede in sostanza due categorie:

i. *Assicurazioni di rendita vitalizia ai sensi della LCA*

Per le assicurazioni di rendita vitalizia ai sensi della LCA i nuovi artt. 22 cpv. 3 lett. a LIFD e 7 cpv. 2 lett. a LAID (nuovo art. 21 cpv. 3 lett. a LT) indicano che la quota di reddito imponibile della prestazione garantita alla conclusione del contratto è calcolata mediante il tasso d'interesse tecnico massimo (m) definito al momento della conclusione del contratto conformemente all'art. 36 cpv. 1 della Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), il quale rimanda a sua

volta al tasso medio calcolato secondo la media mobile quadriennale adeguata del tasso d'interesse di riferimento di cui all'art. 121 cpv. 1 dell'Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza (OS). Tale tasso è fissato in modo trasparente dalla FINMA. Ne consegue che la quota di reddito forfettaria può essere determinata in modo uniforme per tutti i contratti d'assicurazione conclusi nel corso dello stesso anno civile.

La rendita eccedentaria delle assicurazioni di rendita vitalizia deve invece essere determinata in base alla partecipazione alle eccedenze effettiva ed essere integrata individualmente, ai sensi degli artt. 22 cpv. 3 lett. b LIFD e 7 cpv. 2 lett. b LAID (nuovo art. 21 cpv. 3 lett. b LT) nel calcolo dell'imposta sul reddito. Ai sensi dei citati articoli, eventuali prestazioni eccedentarie sono tassabili al 70%.

Per garantire il flusso di informazioni, il Consiglio federale ha ritenuto necessario adeguare la procedura di notifica secondo la LIP (nuovo art. 19 cpv. 4 LIP) per le prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia secondo la LCA. Con questa procedura si garantisce che le amministrazioni fiscali cantonali riceveranno i dati e le informazioni necessari tramite l'AFC in forma puramente elettronica, riducendo al minimo l'onere amministrativo.

La nuova normativa ha per oggetto un nuovo metodo di calcolo della quota di reddito imponibile per prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia nonché da contratti di rendita vitalizia e contratti di vitalizio ma non ha alcun influsso sulla funzione previdenziale del rimborso o del riscatto.

ii. Rendita vitalizia e vitalizio secondo il CO

La rendita vitalizia e il vitalizio secondo il CO includono di norma anche una componente di rimborso del capitale e una componente di reddito, mentre non è previsto alcun diritto a una partecipazione alle eccedenze. Pertanto, per il calcolo della quota di reddito imponibile per rendite vitalizie e vitalizi secondo il CO si deve fare riferimento, ai sensi degli artt. 22 cpv. 3 lett. c LIFD e 7 cpv. 2 lett. c LAID (nuovo art. 21 cpv. 3 lett. c LT), al rendimento medio delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni anziché al tasso d'interesse massimo fissato dalla FINMA. La stessa normativa si applica alle assicurazioni di rendita vitalizia estere. Per evitare una posizione di vantaggio rispetto alle assicurazioni di rendita vitalizia secondo la LCA e per stabilire in modo più realistico la componente del reddito delle assicurazioni sulla vita estere, il rendimento medio delle obbligazioni della Confederazione che funge da riferimento per il calcolo della quota di reddito imponibile delle rendite vitalizie e dei vitalizi secondo il CO nonché delle assicurazioni di rendita vitalizia estere viene aumentato di 0,5 punti percentuali.

Esempio:

Per calcolare la quota di reddito valida per l'esercizio fiscale 2020 occorre considerare il rendimento medio realizzato fra il 2011 e il 2020. Per il 2020 esso ammonta allo 0,23%. Con l'aumento di 0,5 punti percentuali, il tasso d'interesse determinante per il calcolo della quota di reddito imponibile ammonta pertanto allo 0,73%. Se questo tasso d'interesse tecnico massimo (m) è inserito nella formula prevista agli artt. 22 cpv. 3 lett. c LIFD e 7 cpv. 2 lett. c LAID, la quota di reddito imponibile si attesta su un tasso arrotondato al 9%.

Analogamente a quanto già in vigore oggi, gli artt. 33 cpv. 1 lett. b LIFD e 9 cpv. 2 lett. b LAID (nuovo art. 32 cpv. 1 lett. b LT) indicheranno che la quota di reddito (ora determinata secondo un calcolo forfetario ai sensi del nuovo art. 21 cpv. 3 lett. c LT) delle prestazioni derivanti da contratti di rendita vitalizia e di vitalizio (quindi non quella delle assicurazioni di rendita vitalizia estere) sono deducibili dal reddito unitamente agli oneri permanenti.

iii. Contratti d'assicurazione esteri

Consiglio federale e Parlamento hanno ritenuto che un'imposizione di contratti di rendita vitalizia esteri analoga a quella applicata alle rendite vitalizie secondo il CO non pone problemi. Per contro, per quanto attiene alle rendite vitalizie derivanti da contratti d'assicurazione esteri, sebbene da un punto di vista della parità di trattamento sarebbe corretto adottare lo stesso metodo di tassazione utilizzato per le assicurazioni di rendita vitalizia secondo la LCA, questo sistema pone delle difficoltà di esecuzione oggettive, in quanto l'assicuratore svizzero può essere obbligato per legge a mettere a disposizione delle autorità fiscali le attestazioni e le informazioni necessarie per la tassazione, mentre questo non è possibile per gli assicuratori esteri. In qualità di cliente di un assicuratore estero, nemmeno il contribuente sarebbe in grado di fornire per l'imposizione delle assicurazioni di rendita vitalizia estere le informazioni richieste secondo il metodo definito dalla LCA. Inoltre l'autorità fiscale non sarebbe in grado di verificare tali informazioni. Per questo motivo, nel caso delle assicurazioni di rendita vitalizia estere è stata proposta l'applicazione dello stesso metodo d'imposizione delle rendite vitalizie secondo il CO (artt. 22 cpv. 3 lett. c LIFD e 7 cpv. 2 lett. c LAID e nuovo art. 21 cpv. 3 lett. c LT).

Riflessi sull'imposta di successione

Attualmente, per quanto riguarda il rimborso in caso di decesso, la prestazione di rendita soggiace all'imposta sul reddito nella misura della componente di reddito forfetaria, mentre il rimanente 60% viene considerato quale rimborso del capitale versato dalla persona defunta e non ancora utilizzato. Esso confluisce pertanto nella massa ereditaria del beneficiario e soggiace all'imposta di successione. Con la nuova normativa, la quota di reddito imponibile viene calcolata secondo il nuovo art. 21 cpv. 3 LT e di riflesso la quota soggetta all'imposta di successione.

b) Ripercussioni finanziarie

Le ripercussioni finanziarie dipendono essenzialmente dalle future condizioni d'investimento. A lungo termine possono prodursi maggiori o minori entrate. Secondo una stima approssimativa della Confederazione¹, nel 2019 il cambiamento di sistema avrebbe causato una diminuzione delle entrate pari a 45 milioni di franchi (circa 10 mio di franchi per la Confederazione e 35 mio di franchi per i Cantoni e i Comuni). Rapportato alle quote parti dell'imposta federale diretta riscossa in Ticino, l'ipotetico impatto finanziario stimato si eleverebbe pertanto a 0.8 mio di franchi per il nostro Cantone e a 0.6 mio di franchi per i Comuni.

¹ Messaggio 21.077 del 24 novembre 2021 concernente la legge federale sull'imposizione di rendite vitalizie e forme di previdenza simili, pag. 26.

c) Entrata in vigore

Si propone l'entrata in vigore il 01.01.2025.

II. ALTRI ADEGUAMENTI DELLA LT

1. Modifica del meccanismo di compensazione degli effetti della progressione a freddo

a) Situazione attuale e scelte legislative

Al fine di neutralizzare gli effetti fiscali sui contribuenti legati alla perdita del potere d'acquisto del proprio reddito durante le fasi inflazionistiche, il legislatore ha introdotto – con l'art. 39 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) - un meccanismo che prevede di compensare integralmente gli effetti della progressione a freddo² ogni qualvolta la crescita dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) segna un aumento di almeno 1 punto percentuale rispetto all'ultimo adeguamento.

Tale compensazione avviene mediante correzione degli scaglioni della scala delle aliquote dell'imposta cantonale sul reddito delle persone fisiche nonché degli importi deducibili. Il dato di riferimento che fa scattare l'adeguamento delle aliquote e delle deduzioni interessate è l'IPC al 31 dicembre di un anno prima dell'inizio del periodo fiscale³.

Attualmente il meccanismo di compensazione degli effetti della progressione a freddo prevede una correzione integrale delle aliquote e delle deduzioni in funzione del tasso d'inflazione registrato a livello nazionale al momento determinante. Ne consegue che se il tasso di crescita dell'IPC a fine anno è pari ad esempio al 1% rispetto all'ultimo adeguamento, secondo le disposizioni attuali le aliquote e le deduzioni devono essere corrette della stessa percentuale.

Tuttavia, il contesto attuale non permette di avere sempre un adeguamento pieno dei salari al tasso di crescita dell'IPC. Per meglio tenere conto del contesto, permettendo quindi un po' più di flessibilità nell'applicazione del meccanismo della correzione della progressione a freddo, si propone di adeguare l'art. 39 LT– con effetto al 01.01.2025 – dando facoltà al Consiglio di Stato di procedere a un adeguamento integrale o parziale delle aliquote e delle deduzioni all'evoluzione dell'IPC. Si segnala che una simile opzione è prevista anche negli ordinamenti tributari di altri Cantoni⁴.

² La nozione di progressione a freddo si riferisce al fatto che - per una data aliquota fiscale progressiva - a un contribuente viene applicata un'aliquota fiscale più elevata a causa di un aumento del reddito nominale, anche se il suo reddito reale non è aumentato di conseguenza. Ciò si traduce in una riduzione del potere d'acquisto.

³ L'ultimo adeguamento intervenuto in quest'ambito risale al periodo fiscale 2024 quando gli scaglioni di reddito della scala delle aliquote e le deduzioni interessate sono state corrette al rialzo del 2.5% al fine di tener conto dell'aumento dell'IPC, il cui dato al 31 dicembre 2022 segnava un incremento di pari ampiezza rispetto all'ultimo adeguamento intervenuto nel 2012 con riferimento all'IPC del 31 dicembre 2010.

⁴ Nei Cantoni di SH, AI, SG e NE la compensazione degli effetti della progressione a freddo è potestativa, mentre a BE e SZ è obbligatoria ma limitata alle sole aliquote.

b) Ripercussioni finanziarie

L'adeguamento in relazione alla progressione a freddo entrerà direttamente nella valutazione del gettito fiscale effettuata annualmente, tenendo conto dei parametri che fisserà il Consiglio di Stato.

c) Entrata in vigore

Si propone l'entrata in vigore il 01.01.2025.

2. Start up: estensione da 3 a 5 anni del periodo di agevolazione fiscale previsto dagli art. 37c, 155 cpv. 4, 87 cpv. 1bis e 89 LT

a) Situazione attuale e scelte legislative

Attualmente le agevolazioni sono concesse nei primi 3 periodi fiscali in cui l'azienda adempie i requisiti di start-up innovativa posti dalla legge tributaria e dal relativo regolamento. L'anno in cui adempie i requisiti (ad es. vincita del premio o la conclusione di un programma) conta come primo periodo fiscale.

Dal 2018 ad oggi l'Ufficio Amministrazione e Controlling (UAC) ha rilasciato 39 attestati. Tra i maggiori beneficiari ci sono le imprese che hanno partecipato come finaliste al programma di accelerazione "Boldbrain". Complessivamente, tra il 2018 e il 2023, 13 imprese e 11 persone fisiche hanno concretamente beneficiato di almeno una forma degli sgravi previsti.

Questo dato conferma come spesso le start-up, soprattutto in settori come quello delle scienze della vita, necessitano di periodi di avviamento che vanno oltre i 3 anni. Infatti, spesso, le imprese finaliste al programma "Boldbrain" che richiedono la certificazione di start-up innovativa, sono società neo-costituite, che prima di potersi presentare ai potenziali investitori ed accedere quindi al mercato dei capitali necessitano di un periodo di tempo iniziale per strutturarsi, definire le strategie e allestire il business plan, riducendo significativamente il tempo residuo durante il quale i portatori di capitali beneficiano dell'agevolazione fiscale. Un'estensione di tale periodo consentirebbe di supportare queste realtà e di incentivare maggiori investimenti in start-up che sviluppino tecnologie e soluzioni innovative offrendo loro maggiore stabilità finanziaria e tempo per svilupparsi. Questo supporto prolungato può essere cruciale per superare le fasi iniziali di crescita e raggiungere la maturità commerciale, stimolando l'innovazione e contribuendo anche a rendere l'ecosistema economico cantonale più dinamico e competitivo.

La Divisione dell'economia propone pertanto, per i motivi suesposti, di estendere le agevolazioni dagli attuali 3 a 5 periodi fiscali.

b) Ripercussioni finanziarie

Visti i numeri molto contenuti, l'impatto finanziario dell'adeguamento proposto risulta marginale e quindi non particolarmente significativo.

c) Entrata in vigore

Si propone l'entrata in vigore di questa misura il 01.01.2025.

3. Responsabilità solidale dell'amministratore formale e di fatto per il versamento dell'imposta alla fonte

a) Situazione attuale e scelte legislative

Attualmente, nel capitolo della LT dedicato all'imposta alla fonte, esiste solo una norma relativa alla responsabilità solidale, ossia quella del debitore della prestazione imponibile responsabile con il contribuente o il lavoratore per il prelevamento delle imposte alla fonte (art. 120 cpv. 5 prima frase).

In una recente sentenza (9C_619/2022) il Tribunale federale si è trovato a giudicare la responsabilità in materia di riversamento dell'imposta alla fonte quando il dipendente, a cui è stata trattenuta in busta paga l'imposta alla fonte è, di fatto, anche il vero "dominus" (amministratore formale e/o di fatto) della società stessa, che non ha riversato queste imposte al fisco. In questa sentenza il TF rilevava come la Legge tributaria federale e cantonale difetti al momento di norme specifiche in tema di responsabilità solidale degli amministratori (formali e di fatto).

In effetti, nel capitolo della LT relativo alle imposte dirette, il legislatore ha stabilito diverse norme di responsabilità solidale degli organi formali e di fatto dei vari tipi di forme giuridiche (cfr. art. 12 e 64 LT). Come detto questo non è attualmente il caso per l'imposta alla fonte.

Si propone dunque in questa sede, di inserire a livello cantonale nel capitolo dell'imposta alla fonte una responsabilità solidale, affinché gli organi (formali e di fatto) di una società semplice, di una società di persone o di una persona giuridica siano resi responsabili solidalmente con il debitore della prestazione imponibile sia per il prelievo delle imposte alla fonte sia per il successivo riversamento all'autorità fiscale.

Si precisa che questa nuova fattispecie di responsabilità solidale è indipendente dall'art. 270 LT relativo alla disposizione penale sull'appropriazione indebita di imposte alla fonte.

b) Ripercussioni finanziarie

Si considera che l'emendamento previsto non dovrebbe avere importanti ripercussioni sul gettito fiscale. La responsabilità pecuniaria in prima persona potrebbe tuttavia espletare un effetto dissuasivo e facilitare eventuali recuperi di imposte qualora l'azienda non provvedesse a riversare le imposte alla fonte trattenute sui salari dei propri dipendenti

c) Entrata in vigore

Si propone l'entrata in vigore di questa misura il 01.01.2025.

4. Diritto penale fiscale: modifica della LT al fine di permettere all'autorità fiscale cantonale di impugnare delle decisioni di ordine penale

a) Situazione attuale e scelte legislative

L'art. 104 cpv. 2 del Codice di procedura penale (CPP) indica che la Confederazione e i Cantoni possono conferire pieni o limitati diritti di parte ad autorità cui spetta la tutela di interessi pubblici.

L'applicazione della Legge tributaria cantonale è affidata alla Divisione delle contribuzioni (art. 180 cpv. 1 LT) la quale ha dunque il compito pubblico di applicare la legge, i regolamenti e le ordinanze ed è responsabile di una tassazione corretta ed uniforme nel Cantone. Nell'attuale formulazione dell'art. 271 LT, l'autorità fiscale, se presume che sia stato commesso un delitto secondo gli articoli 269 e 270 LT ha solo il potere di denunciare il fatto al Ministero pubblico e di trasmettere gli atti a questo per il perseguimento del delitto fiscale. Nel caso in cui il Ministero pubblico decida di archiviare il caso, l'autorità fiscale non ha attualmente potere di opporsi, non avendo qualità di parte nel procedimento penale. Con questa modifica si intende conferire all'autorità fiscale la qualità di parte per i delitti fiscali di cui al Titolo due della Parte ottava della Legge tributaria cantonale (delitti fiscali). Ai sensi del nuovo cpv.3 dell'art. 271 LT, l'autorità fiscale avrà pieni diritti di parte nel procedimento penale, ciò che include il diritto di essere sentito, di partecipare agli atti procedurali, di impugnare le sentenze, ecc.

b) Ripercussioni finanziarie

La misura non ha ripercussioni finanziarie.

c) Entrata in vigore

Si propone l'entrata in vigore di questa misura il 01.01.2025.

5. Tassa amministrativa causale per l'allestimento del riparto quote coniugi

a) Situazione attuale e scelte legislative

Gli uffici competenti della Divisione delle contribuzioni sono sempre più spesso confrontati con richieste di ripartizione delle singole quote d'imposta dei coniugi dovute a svariati motivi (separazione, divorzio, insolvenza o su semplice richiesta scritta). Tali richieste sono da considerarsi come delle vere e proprie procedure a sé stanti, sia per il notevole dispendio amministrativo che creano (il riparto è spesso richiesto per più periodi fiscali) sia perché la legge tributaria stessa prevede la possibilità per i contribuenti di impugnare le decisioni di riparto con i rimedi giuridici degli articoli da 206 a 208 e da 227 a 231 LT.

Attualmente tale calcolazione viene eseguita integralmente senza la richiesta di rifusione dei costi amministrativi. La crescente complessità delle fattispecie e con essa dell'onere amministrativo legato all'adempimento di tale compito, risulta tuttavia sempre più dispendiosa. Per questo motivo, lo scrivente Consiglio di Stato propone l'introduzione della facoltà per lo stesso di prevedere il prelievo di una tassa causale, in determinate

circostanze, proporzionata al dispendio amministrativo per la determinazione delle singole quote d'imposta dei coniugi.

I dettagli per la sua applicazione verranno inseriti nel Regolamento della legge tributaria.

b) Ripercussioni finanziarie

Questa soluzione permetterà al Cantone d'incassare annualmente alcune decine di migliaia di franchi e di dare giusto valore al carico amministrativo importante che queste richieste di riparto quote coniugi comportano.

c) Entrata in vigore

Si propone l'entrata in vigore di questa misura il 01.01.2025.

III. COMMENTO ALLE SINGOLE DISPOSIZIONI

Art. 4 cpv. 1 lett. a, a^{bis} e f

Let. a

L'attuale norma non indica se si tratti solo di attività lucrativa dipendente o anche di attività lucrativa indipendente. Occorre pertanto precisare che la norma riguarda esplicitamente entrambe le attività. Tra coloro che esercitano un'attività lucrativa indipendente rientrano in particolare artisti, sportivi e conferenzieri, il cui assoggettamento all'imposta alla fonte è attualmente disciplinato esplicitamente unicamente dall'art. 112. Con la precisazione apportata, questa disposizione comprende tutte le forme di attività lucrativa esercitata fisicamente in Svizzera. Rispetto al diritto vigente non ci sono cambiamenti sostanziali nel risultato, il campo di applicazione rimane lo stesso.

Let. a^{bis}

Questa nuova disposizione garantisce che un lavoratore domiciliato all'estero sia imponibile anche se il lavoro è svolto al di fuori della Svizzera, a condizione che il datore di lavoro abbia sede, amministrazione effettiva o stabilimento d'impresa in Svizzera. La norma è circoscritta ai cinque Stati confinanti con il nostro Paese (Francia, Italia, Germania, Austria Liechtenstein) e al diritto di imposizione del telelavoro attribuito alla Svizzera.

Let. f

La regolamentazione vigente viene precisata in tre ambiti. In primo luogo, l'amministrazione effettiva è considerata anche in questo caso quale criterio che determina l'appartenenza economica. In secondo luogo, il reddito da attività lucrativa dell'equipaggio che lavora a bordo di navi deve essere esentato dall'imposta alla fonte se le navi in questione navigano sotto bandiera svizzera. Ciò corrisponde alla prassi attuale. In terzo luogo, l'esenzione è subordinata al fatto che la nave sia armata dal datore di lavoro stesso. Dall'esenzione sono quindi escluse le persone impiegate quale personale a prestito presso esercenti di imbarcazioni da agenzie che non dispongono di navi proprie.

Art. 12 cpv. 6

L'art. 12 LT enuncia i casi in cui i coniugi possono chiedere al fisco di determinare la quota di loro competenza per gli importi ancora dovuti. Ritenuto come questo compito sia di principio molto oneroso per le autorità fiscali, si introduce al cpv. 6 la possibilità per il Consiglio di Stato di stabilire una tassa amministrativa causale tramite Regolamento.

Art. 21 cpv. 3

Il cpv. 3 indica che le assicurazioni di rendita vitalizia e i contratti di rendita vitalizia e di vitalizio sono imponibili nella misura della loro quota di reddito.

La lett. a) del cpv. 3 prescrive come si calcola la quota di reddito per le assicurazioni di rendita vitalizia svizzere (rette dalla legge sul contratto d'assicurazione - LCA), mentre la lett. b) specifica che la quota di reddito delle prestazioni eccedentarie derivanti da questi contratti di assicurazione corrisponde al 70% di tali prestazioni.

La lett. c) del cpv. 3 spiega il calcolo della quota di reddito delle assicurazioni di rendita vitalizia estere o da contratti di rendita vitalizia e di vitalizio secondo il CO.

Art. 32 cpv. 1 lett. b

La lett. b) del cpv. 1 riprende la metodologia già attualmente in vigore: gli oneri permanenti e la quota di reddito (ora determinata secondo un calcolo forfettario ai sensi del nuovo art. 21 cpv. 3 lett. c LT e non più con un forfait del 40%) delle prestazioni derivanti da contratti di rendita vitalizia e di vitalizio sono deducibili dal reddito.

Art. 37c cpv. 1 / Art. 87 cpv. 1^{bis} / Art. 89 / Art. 155 cpv. 4

I periodi fiscali in cui sono concesse le agevolazioni di cui agli artt. 37c cpv. 1, 87 cpv. 1bis, 89 e 155 cpv. 4 vengono aumentati dagli attuali tre a cinque per favorire maggiormente l'apporto di capitali da parte di nuovi investitori.

Art. 39 cpv. 1

È data facoltà al Consiglio di Stato di procedere alla compensazione degli effetti della progressione a freddo adeguando integralmente o parzialmente le aliquote e le deduzioni rispetto all'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo.

Art. 110

Cpv. 1

La nuova formulazione semplifica il riferimento alla residenza ai sensi delle CDI. Questa infatti non prevede le nozioni di «dimoranti settimanali» e «dimoranti di breve durata». Questo adeguamento non ha conseguenze materiali. Infine, l'esenzione dall'imposta alla fonte secondo la procedura di conteggio semplificata e l'esenzione dell'equipaggio che lavora a bordo di una nave che naviga sotto bandiera svizzera sono stati riuniti sotto il capoverso 4.

Cpv. 2

La presente disposizione ribadisce per la procedura di imposizione alla fonte gli stessi principi enunciati nell'art. 4 cpv. 1 lett. a^{bis}.

Cpv. 3

La vigente regolamentazione del reddito da attività lucrativa conseguito da lavoratori dipendenti impiegati nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale è modificata in due punti: come nel cpv. 2, tra i possibili criteri che determinano l'appartenenza economica viene menzionata anche

l'amministrazione effettiva. La fattispecie che descrive l'esclusione dall'imposta alla fonte nell'ambito della navigazione marittima è spostata nel nuovo capoverso 4.

Cpv. 4

Dalla disposizione del vigente capoverso 2 viene ripresa l'esenzione dall'imposta alla fonte del reddito da attività lucrativa dell'equipaggio che lavora a bordo di navi armate da un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d'impresa in Svizzera, a condizione che le navi navighino sotto bandiera svizzera. L'esenzione esplicita di redditi assoggettati all'imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'art. 37a è trasferita dall'attuale cpv. 1 al nuovo cpv. 4.

Art. 120 cpv. 5^{bis} (nuovo)

Viene introdotta una norma di responsabilità solidale degli amministratori formali e di fatto delle società semplici, delle società di persone e delle persone giuridiche per il prelievo delle imposte alla fonte ed il successivo riversamento all'autorità fiscale.

Art. 201

cpv. 1 lett. c

La nuova lett. c del cpv. 1 precisa i nuovi obblighi degli assicuratori nell'ambito delle assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla LCA.

Cpv. 3

Questa disposizione assicura la certezza del diritto nel caso in cui un lavoratore cambi datore di lavoro nel corso dell'anno. In questo modo il nuovo datore di lavoro viene informato sul numero di giorni di lavoro già prestati durante tale anno in modalità di telelavoro per poter concordare con il lavoratore le modalità del caso, tenuto conto della convenzione applicabile allo Stato interessato, e adempiere i propri obblighi.

Il contenuto esatto dell'attestazione sarà definito nell'ordinanza del Consiglio federale dell'11 aprile 2018 sull'imposta alla fonte.

Art. 203 cpv. 1 lett. e

Il buon funzionamento degli accordi tra Stati presuppone che i dati salariali vengano attestati adeguatamente. A tal fine, oltre agli obblighi già previsti dalla legge sotto forma di obbligo di comunicare dei terzi, nell'ambito dello scambio di dati è necessario fornire alle autorità di tassazione anche la prova dei dati previsti dalla pertinente convenzione internazionale in ambito fiscale. Questi possono comprendere, in particolare, il reddito, l'ammontare d'imposta, i contributi alle assicurazioni sociali, la quota o il numero di giorni di telelavoro così come i dati relativi all'identificazione del contribuente.

Art. 271 cpv. 3 (nuovo)

Ai sensi del nuovo cpv. 3, l'autorità fiscale avrà pieni diritti di parte nel procedimento penale, ciò che include il diritto di essere sentito, di partecipare agli atti procedurali, di impugnare le sentenze, ecc.

IV. CONCLUSIONI

Con queste considerazioni, si chiede al Gran Consiglio di approvare l'allegato disegno di modifica di legge.

Messaggio n. 8472 del 7 agosto 2024

Vogliate gradire, signor Presidente, signore deputate e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Christian Vitta

Il Cancelliere: Arnaldo Coduri

Disegno di

**Legge
tributaria
(LT)**
modifica del

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8472 del 7 agosto 2024,

decreta:

I

La legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1 lett. a, a^{bis} e f

¹Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se:

- a) esercitano un'attività lucrativa indipendente o dipendente nel Cantone;
- a^{bis}) esercitano un'attività lucrativa dipendente per un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d'impresa nel Cantone e, secondo la convenzione internazionale in ambito fiscale applicabile allo Stato confinante interessato, alla Svizzera spetta il diritto di imposizione dell'attività lucrativa esercitata all'estero;
- (...)
- f) ricevono un salario o altre remunerazioni da un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d'impresa nel Cantone a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale; fa eccezione l'imposizione dell'equipaggio per l'attività lucrativa a bordo di una nave che naviga sotto bandiera svizzera ed è armata da tale datore di lavoro.

Art. 12 cpv. 6

⁶Per la determinazione delle singole quote d'imposta il Consiglio di Stato può stabilire una tassa amministrativa causale.

Art. 21 cpv. 3

³Le assicurazioni di rendita vitalizia nonché i contratti di rendita vitalizia e di vitalizio sono imponibili nella misura della loro quota di reddito. Essa è calcolata come segue:

- a) nel caso di prestazioni garantite derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla legge sul contratto d'assicurazione del 2 aprile 1908 (LCA), il tasso d'interesse tecnico massimo (m) definito al momento della conclusione del contratto conformemente all'articolo 36 capoverso 1 della legge sulla sorveglianza degli assicuratori del 17 dicembre 2004 è determinante per tutta la durata contrattuale:

1. se tale tasso d'interesse è superiore a zero, la quota di reddito è calcolata come segue, arrotondando il risultato per eccesso o per difetto al valore percentuale intero più vicino:

$$\text{quota di reddito} = \left[1 - \frac{(1+m)^{22} - 1}{22 \cdot m \cdot (1+m)^{23}} \right] \cdot 100\%$$

2. se tale tasso d'interesse è pari o inferiore a zero, la quota di reddito corrisponde allo zero per cento;
 - b) nel caso di prestazioni eccedentarie derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla LCA, la quota di reddito corrisponde al 70 per cento di tali prestazioni;
 - c) nel caso di prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia estere o da contratti di rendita vitalizia e di vitalizio, è determinante l'ammontare del rendimento annualizzato delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni (r), aumentato di 0,5 punti percentuali, durante l'anno fiscale in questione e i nove anni precedenti:

1. se tale rendimento è superiore a zero, la quota di reddito è calcolata come segue, arrotondando il risultato per eccesso o per difetto al valore percentuale intero più vicino:

$$\text{quota di reddito} = \left[1 - \frac{(1+r)^{22} - 1}{22 \cdot r \cdot (1+r)^{23}} \right] \cdot 100\%$$

2. se tale rendimento è pari o inferiore a zero, la quota di reddito corrisponde allo zero per cento.

Art. 32 cpv. 1 lett. b

¹Sono dedotti dai proventi:

(...)

- b) gli oneri permanenti nonché la quota di reddito secondo l'articolo 21 capoverso 3 lettera c delle prestazioni derivanti da contratti di rendita vitalizia e di vitalizio;

Art. 37c cpv. 1

¹I redditi equivalenti per importo agli investimenti in società di capitali o cooperative innovative, assoggettate per appartenenza personale nel Cantone, sono tassati separatamente con un'imposta annua intera dell'1 per cento. L'agevolazione è concessa solo nei primi cinque periodi fiscali in cui la società di capitali o cooperativa è considerata innovativa. Il Consiglio di Stato regola i dettagli, in particolare definisce le condizioni affinché una società di capitali o cooperativa possa essere considerata innovativa, come pure le norme di procedura.

Art. 39 cpv. 1

¹Gli effetti della progressione a freddo sull'imposta gravante il reddito delle persone fisiche sono compensati integralmente o parzialmente sulla base dell'andamento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo mediante adeguamento delle aliquote e delle deduzioni in franchi attuate sul reddito. Le somme devono essere arrotondate ai 100 franchi superiori o inferiori. È esclusa dall'indicizzazione la deduzione di cui all'articolo 34 capoverso 2.

Art. 87 cpv. 1^{bis}

^{1bis}L'imposta sul capitale delle società di capitali e cooperative innovative è dello 0,01 per mille del capitale imponibile. L'agevolazione è concessa solo nei primi cinque periodi fiscali in cui la società di capitali o cooperativa è considerata innovativa e solo su richiesta del contribuente. Il Consiglio di Stato regola i dettagli, in particolare definisce le condizioni affinché una società di capitali o cooperativa possa essere considerata innovativa, come pure le norme di procedura.

Eccezioni

Art. 89

Possono essere esonerate dal pagamento dell'imposta minima le società di capitali o cooperative innovative. L'esonero è concesso solo nei primi cinque periodi fiscali in cui la società di capitali o cooperativa è considerata innovativa e solo su richiesta del contribuente. Il Consiglio di Stato regola i dettagli, in particolare definisce le condizioni affinché una società di capitali o cooperativa possa essere considerata innovativa, come pure le norme di procedura. Gli articoli 236–238 sono applicabili alle società di capitali o cooperative innovative che abbandonano il territorio cantonale prima del decorso di cinque anni dalla fine dell'ultimo periodo fiscale in cui erano al beneficio dell'esonero.

Lavoratori assoggettati all'imposta alla fonte

Art. 110

¹I lavoratori domiciliati all'estero sono assoggettati all'imposta alla fonte conformemente all'articolo 105 per il loro reddito da attività lucrativa dipendente conseguito nel Cantone.

²I lavoratori domiciliati in uno Stato confinante sono assoggettati all'imposta alla fonte conformemente all'articolo 105 per il loro reddito conseguito all'estero da attività lucrativa dipendente esercitata per un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d'impresa nel Cantone, a condizione che, secondo la convenzione internazionale in ambito fiscale applicabile allo Stato confinante interessato, alla Svizzera spetti il diritto di imposizione dell'attività lucrativa esercitata all'estero.

³Sono assoggettati all'imposta alla fonte conformemente agli articoli 104–109 anche i lavoratori domiciliati all'estero che ricevono un salario o altre remunerazioni da un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d'impresa nel Cantone a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale.

⁴Sono esclusi dall'imposta alla fonte:

- a) i redditi da attività lucrativa dipendente dell'equipaggio di una nave che naviga sotto bandiera svizzera ed è armata da tale datore di lavoro;
- b) i redditi assoggettati all'imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 37a.

Art. 120 cpv. 5^{bis}

^{5bis}Se il datore di lavoro è una società semplice, una società di persone o una persona giuridica, le persone incaricate dell'amministrazione e/o della liquidazione sono solidalmente responsabili, con il debitore della prestazione imponibile, per gli obblighi di quest'ultimo stabiliti nel capoverso 5.

Art. 155 cpv. 4

⁴Sono esenti dall'imposta di donazione i versamenti a fondo perso effettuati da un terzo a favore di società di capitali o cooperative innovative. L'esonero è concesso solo nei primi cinque periodi fiscali in cui la società di capitali o cooperativa è considerata innovativa e solo su richiesta. Il Consiglio di Stato regola i dettagli, in particolare definisce le condizioni affinché una società di capitali o cooperativa possa essere considerata innovativa, come pure le norme di procedura. Gli articoli 236–238 sono applicabili se la società di capitali o cooperativa innovativa abbandona il territorio cantonale prima del decorso di cinque anni dalla fine dell'ultimo periodo fiscale in cui era al beneficio dell'esonero.

Art. 201 cpv. 1 lett. c e cpv. 3

¹Devono rilasciare attestazioni scritte al contribuente:

(...)

- c) gli assicuratori, sul valore di riscatto di assicurazioni e sulle prestazioni pagate o dovute in virtù di rapporti assicurativi; nel caso di assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla LCA, devono inoltre indicare l'anno di conclusione del contratto, l'importo della rendita vitalizia garantita, la quota di reddito imponibile complessiva secondo l'articolo 21 capoverso 3 nonché le prestazioni eccedentarie e la quota di reddito da tali prestazioni secondo l'articolo 21 capoverso 3 lettera b;

(...)

³In caso di termine dell'impiego nel corso dell'anno, al momento della fine del rapporto di lavoro il datore di lavoro precedente deve rilasciare al lavoratore di cui all'articolo 110 capoversi 1 e 2 su sua richiesta un'attestazione con i dati rilevanti dell'attività lucrativa dipendente necessari all'attuazione della convenzione internazionale in ambito fiscale applicabile.

Art. 203 cpv. 1 lett. e

¹Devono presentare un'attestazione all'autorità di tassazione, per ogni periodo fiscale:

(...)

- e) i datori di lavoro, sui dati salariali concernenti i lavoratori di cui all'articolo 110 capoverso 1 e 2, se una convenzione internazionale in ambito fiscale prevede lo scambio internazionale di informazioni su questi dati. Una copia dell'attestazione deve essere inviata al contribuente.

Art. 271 cpv. 3

³L'autorità fiscale ha pieni diritti di parte nel procedimento penale (art. 104 cpv. 2 CPP).

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Essa entra in vigore il 1° gennaio 2025, fatta eccezione per l'articolo 4 capoverso 1 lettere a, a^{bis} e f, l'articolo 110, l'articolo 201 capoverso 3 e l'articolo 203 capoverso 1 lettera e, che entrano retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2024.